



COMUNE DI NEMBRO

Provincia di Bergamo

DELIBERA N. 59

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE 18/2019 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'ACCESSO ALL'INCREMENTO DELL'INDICE DI EDIFICABILITÀ MASSIMO DEL PGT (ART. 11 COMMA 5 LR 12/2005)

L'anno **duemilaventi** addì **sedici** del mese di **novembre** alle ore **20:30 c.c.**, in modalità di videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 267/00, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano

Nominativo	Carica	Presente
Cancelli Claudio	Sindaco	Presente
Pulcini Massimo	Vice Sindaco	Presente
Marcassoli Caterina	Consigliere	Presente
Picinali Maria Graziella	Consigliere	Assente
Noris Marina	Consigliere	Presente
Moretti Fabio	Consigliere	Presente
Morotti Sabrina	Consigliere	Presente
Alvino Jennifer	Consigliere	Presente
Ravasio Gianfranco	Consigliere	Presente
Ghilardi Francesco Mario	Consigliere	Presente
Persico Nicola	Consigliere	Presente
Foresti Andrea	Consigliere	Presente
Morlotti Giovanni Franco	Consigliere	Presente
Di Vita Francesca	Consigliere	Presente
Pelliccioli Franco	Consigliere	Presente
Pressiani Carlo	Consigliere	Presente
Moioli Fabio	Consigliere	Presente

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Vittorio Carrara il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Claudio Cancelli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE 18/2019 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'ACCESSO ALL'INCREMENTO DELL'INDICE DI EDIFICABILITÀ MASSIMO DEL PGT (ART. 11 COMMA 5 LR 12/2005)

Il sottoscritto, Giovanni Moretti in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE, esprime parere Favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 11-11-2020

Il Responsabile del Settore
f.to Giovanni Moretti

Il sottoscritto Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 12-11-2020

Il Responsabile del Settore
f.to Laura Dordi

Sono presenti alla seduta gli assessori non consiglieri: sigg.ri Gianni Comotti, Floria Lodetti e Matteo Morbi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

VISTO il decreto del Sindaco n. 40 del 31/12/2019, di individuazione dei titolari delle posizioni organizzative;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

RICHIAMATA la legge regionale n° 12 dell'11 marzo 2005 s.m.i. denominata "Legge per il Governo del Territorio" che ha introdotto il nuovo strumento della pianificazione comunale per i Comuni Lombardi denominato Piano di Governo del Territorio (PGT);

RICHIAMATA la Legge Regionale 26 novembre 2019 n. 18, avente per oggetto "*Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali*", pubblicata sul B.U.R.L. il 29.11.2019, Suppl. n. 48, che riconosce, nel perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione;

CONSIDERATO che:

- l'art. 3 comma 1 lett. p), della L.R. 26 novembre 2019 - n. 18 che ha sostituito l'art. 11 comma 5 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, prevede, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, l'incremento dell'indice di edificabilità massimo previsto dal PGT fino al 20%, ove essi perseguano una o più delle finalità elencate, volte a promuovere alti livelli di qualità edilizia, negli ambiti dell'edilizia sociale e della mobilità sostenibile, della sicurezza delle costruzioni, della protezione dai rischi naturali e della riqualificazione e sostenibilità ambientale;
- l'art. 11 comma 5 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 prevede che la Giunta regionale definisca i criteri per applicare l'incremento dell'indice di edificabilità massimo previsto dal PGT, attribuendo ai comuni la facoltà di modulare tale incremento, in coerenza con i

criteri previsti ai sensi dell'articolo 43, comma 2 quinquies, ove perseguano una o più finalità di seguito elencate:

- a) realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi);
 - b) aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni;
 - c) demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;
 - d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;
 - e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica;
 - f) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della L.R. 31/2014;
 - g) realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;
 - h) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;
 - i) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatta salva la possibilità di avvalersi, in alternativa e ove ne ricorrano le condizioni, degli incentivi di cui all'articolo 21, comma 5, e all'articolo 21-bis, comma 2, della L.R. 26/2003, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione;
 - j) interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio;
 - k) applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di processi di gestione dei rischi dei cantieri, basati sulla tracciabilità e sulle attività di controllo, con particolare attenzione al movimento terra e alla tracciabilità dei rifiuti, che si basino su tecnologie avanzate, utilizzando strumenti come la geolocalizzazione, la videosorveglianza e la protezione perimetrale, al fine di prevenire il rischio di reato nel corso di tutte le fasi dei cantieri relativi agli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana;
 - l) eliminazione delle barriere architettoniche. 5-bis. Eventuali incentivi volumetrici definiti dal PGT per gli interventi di cui al comma 5 non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso comma 5.
- l'art. 11 comma 5-ter prevede che:
- gli interventi di cui al comma 5 sopra-citati, possano essere realizzati anche in deroga all'altezza massima prevista nei PGT, nel limite del 20%, nonché alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari;
 - i comuni possano escludere aree o singoli immobili dall'applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del presente comma, con motivata deliberazione del consiglio comunale in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3508 del 05/08/2020 sono stati approvati "i criteri attuativi per l'accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT (art. 11, comma 5 della L.R. – Attuazione della Legge di Rigenerazione Urbana e Territoriale 18/2019);

VISTO l'Allegato A alla sopra-citata Deliberazione "Tabella finalità/criterio per l'incremento di edificabilità previsto dall'art. 11 comma 5" nel quale a ciascuna delle finalità di cui al comma 5 art.11 della L.R. 12/05 viene associata una sintetica descrizione degli interventi che danno accesso agli incentivi con le relative percentuali minime di incremento dell'indice di edificabilità (fermo restando la percentuale massima indicata del 20%, così come previsto dalla legge);

PRESO ATTO che con Legge regionale 7 agosto 2020 - n. 18 avente ad oggetto "Assestamento al bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali" pubblicata sul BURL supplemento n. 33 del 11/08/2020, all'art. 28 comma 2, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sospesa l'efficacia delle deliberazioni della Giunta regionale relative ai criteri di cui agli articoli 11, comma 5, e 43, comma 2 quinquies della LR 12/2005 per novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia delle stesse deliberazioni per consentire e agevolare le valutazioni di competenza dei comuni, ai fini della relativa applicazione;

CONSIDERATO pertanto che entro il 14/11/2020 divengono efficaci gli incrementi volumetrici di cui all'art. 11 comma 5 della LR 12/2005 e la riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 43 comma 2-quinquies della LR 12/2005;

VALUTATO, in considerazione delle finalità della norma, di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, di procedere all'individuazione delle aree da escludere dall'applicazione dell'art. 11 comma 5-ter in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica;

VISTO il Piano di Governo del Territorio vigente (PGT 2015) approvato in data 26/10/2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 e pubblicato sul BURL n° 50 del 14/12/2016 e le successive varianti parziali, gli elaborati costitutivi del PGT stesso ed in particolare:

- le tavole del Piano delle Regole PdR da 01 a 07 riportanti i nuclei di antica formazione;
- le tavole del Documento di Piano DdP 16b da 1 a 7 "Previsioni di Piano – Vincoli" riportante gli Ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di cui alla Parte Seconda - Beni culturali ed alla Parte Terza Beni paesaggistici;
- la tavola del Documento di Piano DdP 11a "sensibilità paesistica";

RITENUTO di:

- approvare, nel rispetto dei principi e delle finalità della norma, di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché di rigenerazione urbana, le percentuali minime di incremento dell'indice di edificabilità approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3508 del 05/08/2020 e contenute nell'Allegato A "Tabella finalità/criterio per l'incremento di edificabilità previsto dall'art. 11 comma 5", senza procedere ad una loro rimodulazione;
- determinare l'esclusione, ai sensi del citato art. 11 comma 5-ter, dei seguenti ambiti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 5, per le motivazioni di tutela paesaggistica di seguito espresse e come individuato nelle tavole 1 e 2:

<p>Ambiti ricompresi nei “nuclei di antica formazione (NAF)”, così come individuati dalle tavole del Piano delle Regole PdR da 01 a 07.</p> <p>NAF in corrispondenza dei nuclei urbani di Nembro Capoluogo; Viana; Lonno; Gavarno e gli altri nuclei individuati in ambito extra-urbano in corrispondenza dei nuclei di Salmezza, Ronchi, San Vito, San Vito Chiesa, Prato Fo', Botta, San Faustino, Carso.</p>	<p>Questi ambiti si caratterizzano per la rilevanza sotto il profilo storico-identitario-paesaggistico urbano. L'obiettivo per questi ambiti è quello di garantire il recupero in termini architettonici, distributivi, strutturali, igienici e funzionali degli edifici, al fine di assicurare un miglioramento qualitativo e quantitativo degli alloggi. Questo dovrà avvenire garantendo il recupero dell'impianto urbanistico e architettonico originario e favorendo la riqualificazione urbana attraverso la salvaguardia attiva dell'ambiente da conservare.</p>
<p>Ambiti ricompresi nel tessuto residenziale fortemente consolidato (R1, R2, R3, R4), di immediato rapporto con il centro storico, il cui tessuto è caratterizzato dalla presenza di fabbricati rilevanti dal punto di vista storico-architettonico, pregevoli anche per la qualità del verde presente e/o da uno specifico rapporto storico-stilistico con le pertinenze degli edifici soggetti a tutela a cui sono pertinenti, ovvero dal valore ambientale di tali aree rispetto agli spazi urbani circostanti. Si tratta di aree private in grado di svolgere importanti funzioni ecologiche nell'equilibrio complessivo del territorio e che contribuiscono a caratterizzare il paesaggio urbano.</p>	<p>La possibilità di deroga al PGT, prevista dall'art. 11 comma 5-ter della legge in questione, con particolare riferimento alla “deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento”, pregiudicherebbe irreversibilmente il detto profilo, non rischiando di alterare il recupero dell'impianto urbanistico e architettonico originario. L'esclusione si applica anche agli ambiti R1, R2, R3, R4, di immediato rapporto con il centro storico, al fine di non compromettere <i>le presenze di elementi di significato storico, architettonico-documentario e paesaggistico</i>.</p> <p>Un intervento in deroga alle previsioni di PGT comprometterebbe, anche indirettamente ed in eguale modo e misura, e per i medesimi motivi, il quadro paesaggistico come sopra conformato anche nei vincoli iscritti nello stesso PGT.</p>
<p>Ambiti e singoli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se non ricompresi nella cartografia allegata, di cui</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla Parte Seconda - Beni culturali - alla Parte Terza Beni paesaggistici comprensivi delle aree di pertinenza <p>Ambiti compresi nelle classi 4 - 4,5 e 5 della tavola del Documento di Piano “DdP 11a “sensibilità paesistica” nella quale viene individuata la sensibilità paesistica del territorio, intesa come capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva.</p>	<p>Tali ambiti si caratterizzano per la rilevanza sotto il profilo paesaggistico.</p> <p>La possibilità di deroga al PGT, prevista dall'art. 11 comma 5-ter della legge in questione, con particolare riferimento alla “deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento”, nonché, soprattutto, ai relativi automatismi applicativi, altererebbe, cospicuamente e irreversibilmente, il quadro paesaggistico complessivo, così come conformato ai criteri della suddetta pianificazione urbanistica comunale ed in particolare rischierebbe di porsi in contrasto con gli obiettivi individuati nel PGT stesso, quali: preservare gli elementi rimasti a testimonianza della storia, integrandoli con le aree e le situazioni cui oggi può essere attribuito un valore simbolico, valorizzare e preservare le peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che caratterizzano non solo il contesto comunale, ma l'intero sistema</p>

	territoriale di cui è parte.
--	------------------------------

VISTO il parere espresso da parte della commissione per il Governo del territorio nella seduta del 05/11/2020;

VISTO lo statuto comunale vigente;

Udita la relazione del Sindaco.

Udite le esposizioni dei sottonotati consiglieri, i cui interventi vengono così succintamente riassunti ed il cui contenuto integrale è riportato sul file, conservato agli atti:

Morlotti Giovanni (Siamo Nembro). Non capisce nella cartografia perché alcune aree sono in verde e rientrano e altre no, dovrebbe esserci una certa continuità.

Sindaco (Cancelli Claudio). Verificherà con l'ufficio, ad ogni modo è chiaramente scritto nei documenti che se una zona è soggetta a tutela paesaggistica i vincoli valgono anche se la stessa non è ricompresa nella cartografia.

Carrara Vittorio (Segretario Comunale). Evidenzia che nel caso in cui sarà necessario rettificare le tavole queste saranno riapprovate con l'approvazione del verbale.

Si procede con le dichiarazioni di voto:

Morlotti Giovanni (Siamo Nembro). Dichiara voto favorevole, riservandosi la verifica della cartografia.

Noris Marina (Paese Vivo). Dichiara voto favorevole.

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Con n.16 voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano da n.16 Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

1. Di approvare l'Allegato A "Tabella finalità/criterio per l'incremento di edificabilità previsto dall'art. 11 comma 5" senza procedere alla rimodulazione dell'incremento minimo dell'indice di edificabilità.
2. Di determinare l'esclusione, ai sensi del citato art. 11 comma 5-ter, dei seguenti ambiti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 5, per le motivazioni di tutela paesaggistica di seguito espresse e come individuato nelle tavole 1 e 2:

Ambiti ricompresi nei "nuclei di antica formazione (NAF)", così come individuati dalle tavole del Piano delle Regole PdR da 01 a 07.	Questi ambiti si caratterizzano per la rilevanza sotto il profilo storico-identitario-paesaggistico urbano. L'obiettivo per questi ambiti è quello di garantire il
--	--

<p>NAF in corrispondenza dei nuclei urbani di Nembro Capoluogo; Viana; Lonno; Gavarno e gli altri nuclei individuati in ambito extra-urbano in corrispondenza dei nuclei di Salmezza, Ronchi, San Vito, San Vito Chiesa, Prato Fo', Botta, San Faustino, Carso.</p>	<p>recupero in termini architettonici, distributivi, strutturali, igienici e funzionali degli edifici, al fine di assicurare un miglioramento qualitativo e quantitativo degli alloggi. Questo dovrà avvenire garantendo il recupero dell'impianto urbanistico e architettonico originario e favorendo la riqualificazione urbana attraverso la salvaguardia attiva dell'ambiente da conservare.</p>
<p>Ambiti ricompresi nel tessuto residenziale fortemente consolidato (R1, R2, R3, R4), di immediato rapporto con il centro storico, il cui tessuto è caratterizzato dalla presenza di fabbricati rilevanti dal punto di vista storico-architettonico, pregevoli anche per la qualità del verde presente e/o da uno specifico rapporto storico-stilistico con le pertinenze degli edifici soggetti a tutela a cui sono pertinenti, ovvero dal valore ambientale di tali aree rispetto agli spazi urbani circostanti. Si tratta di aree private in grado di svolgere importanti funzioni ecologiche nell'equilibrio complessivo del territorio e che contribuiscono a caratterizzare il paesaggio urbano.</p>	<p>La possibilità di deroga al PGT, prevista dall'art. 11 comma 5-ter della legge in questione, con particolare riferimento alla "deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento", pregiudicherebbe irreversibilmente il detto profilo, non rischiando di alterare il recupero dell'impianto urbanistico e architettonico originario. L'esclusione si applica anche agli ambiti R1, R2, R3, R4, di immediato rapporto con il centro storico, al fine di non compromettere <i>le presenze di elementi di significato storico, architettonico-documentario e paesaggistico</i>. Un intervento in deroga alle previsioni di PGT comprometterebbe, anche indirettamente ed in eguale modo e misura, e per i medesimi motivi, il quadro paesaggistico come sopra conformato anche nei vincoli iscritti nello stesso PGT.</p>
<p>Ambiti e singoli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se non ricompresi nella cartografia allegata, di cui</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla Parte Seconda - Beni culturali - alla Parte Terza Beni paesaggistici comprensivi delle aree di pertinenza <p>Ambiti compresi nelle classi 4 - 4,5 e 5 della tavola del Documento di Piano "DdP 11a "sensibilità paesistica" nella quale viene individuata la sensibilità paesistica del territorio, intesa come capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva.</p>	<p>Tali ambiti si caratterizzano per la rilevanza sotto il profilo paesaggistico.</p> <p>La possibilità di deroga al PGT, prevista dall'art. 11 comma 5-ter della legge in questione, con particolare riferimento alla "deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento", nonché, soprattutto, ai relativi automatismi applicativi, altererebbe, cospicuamente e irreversibilmente, il quadro paesaggistico complessivo, così come conformato ai criteri della suddetta pianificazione urbanistica comunale ed in particolare rischierebbe di porsi in contrasto con gli obiettivi individuati nel PGT stesso, quali: preservare gli elementi rimasti a testimonianza della storia, integrandoli con le aree e le situazioni cui oggi può essere attribuito un valore simbolico, valorizzare e preservare le peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che caratterizzano non solo il contesto comunale, ma l'intero sistema territoriale di cui è parte.</p>

3. Di rinviare a propri successivi provvedimenti la definizione di ogni altro ulteriore elemento attuativo di competenza comunale, integrativo ed eventualmente modificativo del presente atto, della citata Legge Regionale 26 novembre 2019 n. 18;
4. Di demandare l'esecuzione del presente provvedimento al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente di votare per l'immediata esecutività:

Con n. 16 voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/00.

Il Sindaco
f.to Claudio Cancelli

Il Segretario Comunale
f.to dott. Vittorio Carrara

COPIA

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 16-11-2020

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 01-12-2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 16-12-2020

Nembro, lì 01-12-2020

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 01-12-2020

Nembro, lì 01-12-2020

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 11-12-2020

Nembro, lì 11-12-2020

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vittorio Carrara